

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00414/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2020, proposto da

Maria Gabriella Pingitore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Acampora e Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'avvocato Sabrina Molinar Min in Torino, Via Largo Migliaro, n.16;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

nei confronti

Vittoria Romeo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) dell'esito negativo della correzione della prova tecnico-pratica della candidata n. 262, come riportata nel verbale di numero sconosciuto e data sconosciuta sottoscritto dalla Commissione concorsuale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Friuli Venezia Giulia;
- b) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica;
- c) dell'avviso n. 3435 del 24.04.2020, pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;
- d) per quanto di ragione, n. 5035 del 5.06.2020 pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte contenente la convocazione dei candidati alle prove orali;
- e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 4, d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente ha partecipato al concorso in questione per la Regione Piemonte e non per il Friuli Venezia Giulia, come erroneamente riportato nell'epigrafe del ricorso;

Considerato che le censure formulate nel ricorso necessitano di più adeguato approfondimento nella sede di merito e che comunque appare indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il periculum in mora connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali;

Ritenuto che, essendo già in corso lo svolgimento delle prove orali del concorso di cui si tratta, l'istanza cautelare può trovare accoglimento nel senso di disporre l'ammissione della ricorrente alle prove stesse, con riserva dell'esito del presente giudizio;

Ritenuto inoltre di ordinare all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte di depositare in giudizio:

a) n. 5 elaborati della seconda prova scritta - che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale, corredati dalle relative schede di valutazione; il tutto reso anonimo mediante cancellazione/oscuramento dei dati identificativi;

b) copia del verbale della Commissione esaminatrice n. 9 dell'11/12/2019;

Rilevato altresì che il ricorso è stato notificato a uno solo dei candidati (Romeo Vittoria) inclusi nell'elenco degli ammessi all'orale predisposto dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e che la parte ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inclusi nell'elenco predetto, da qualificarsi come controinteressati nel presente giudizio in quanto potenzialmente pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nell'elenco, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, degli ammessi all'orale del concorso pubblico a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi del personale A.T.A. (per la regione Piemonte);
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7) il testo integrale del ricorso, come allegato;

B) in ordine alle prescritte modalità il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte:

- c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda):

1) accoglie la domanda cautelare formulata nel ricorso nei sensi precisati in motivazione e conseguentemente dispone l'ammissione della parte ricorrente allo svolgimento delle prove orali del concorso di cui si tratta (attualmente già in corso), con riserva dell'esito del presente giudizio;

2) ordina all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte di depositare presso la Segreteria di questo Tribunale la documentazione indicata in motivazione nel termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

3) dispone che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

4) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare;

5) fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 18 novembre 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Marcello Faviere, Referendario

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valentina Caccamo

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO